Studio Legale Ruta & Associati Corso Vittorio Emanuele II n. 23 CAMPOBASSO rutaeassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 13447 DEL 09.12.2020 PUBBLICATA IL 14.12.2020 NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 8994/2020

Nell'ambito del giudizio N. 8994/2020 derivante dalla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 09.09.2020 introdotto dalla società RADIO TELE MOLISE S.R.L., (p.i. 00213640709) titolare del marchio TVSEI, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza N. 13447 DEL 09.12.2020 PUBBLICATA IL 14.12.2020, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati", stabilendo "che tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di venti giorni dal ricevimento della predetta comunicazione".

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso N. 8994/2020 per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- Decreto mise. AOO COM. REGISTRO UFFICIALE. U. 0019545.09-04-2020 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mediante il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 88 con un punteggio totale di 1262,736 inferiore a quello dovuto; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: la relazione ministeriale prot. 19469 del 9/4/2020, concernente l'istruttoria dei reclami pervenuti; il decreto direttoriale del 10 febbraio 2020, concernente l'approvazione delle graduatorie provvisorie; il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, concernente "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239; il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto DPR 146/2017. Con il medesimo ricorso la ricorrente ha altresì avanzato istanza per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della I. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost..

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. <u>13447/2020</u> di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso.

In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio n. 8994/2020 la società Radio Tele Molise S.R.L., premettendo di aver presentato domanda per l'accesso ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017, annualità 2019, concernente la nuova disciplina del sostegno all'emittenza televisiva locale a carattere commerciale, ha impugnato il decreto direttoriale del 09.04.2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato graduatoria definitiva per l'annualità 2019 collocando la ricorrente in posizione n. 88 con un punteggio di 1262,736 ed un contributo inferiori a quelli dovuti. Tale punteggio ed il conseguente contributo economico, sono ad avviso della ricorrente di gran lunga inferiori a quelli che le sarebbero effettivamente spettati ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate. L'ingiusta collocazione è infatti scaturita ad avviso della ricorrente dall'errata applicazione delle disposizioni del DPR 146/17 che ha inficiato l'intera graduatoria, nonché, in via derivata, dai parametri di valutazione fissati dallo stesso regolamento, parimenti oggetto di impugnazione, nella parte in cui hanno attribuito un peso abnorme ai dati di ascolto auditel (30%) per l'anno 2019 ma rivelatosi, nell'applicazione in concreto persino ben superiore, assunti a parametro, con efficacia peraltro retroattiva, assegnando il punteggio 0, sull'area B, alle emittenti, come la ricorrente, sprovviste del contratto per la rilevazione auditel negli anni considerati. Oltremodo penalizzante e discriminante la previsione di cui all'art. 6, co. 4 del DPR 146/17, di una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), alle emittenti operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea. Cosicché, l'applicazione del DPR 146/17 ha determinato la violazione di tutti gli obiettivi di cui alla l. 208/2015 e 198/2016 istitutive del fondo per il pluralismo, in particolare: a) favorendo la concentrazione delle risorse in luogo del pluralismo; b) penalizzando e non promuovendo l'occupazione nel settore; c) valorizzando le trasmissioni sotto il profilo meramente quantitativo (indice di ascolto auditel) e non qualitativo. Nello specifico, la ricorrente ha censurato l'assoluta inidoneità dei dati auditel a misurare la qualità dell'informazione, nonché la condizione di potenziale conflitto d'interessi in cui versa la stessa Auditel srl ove si consideri che le emittenti concorrenti beneficiarie dei contributi assegnati proprio in virtù della detta rilevazione, risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di Auditel srl e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione. La ricorrente ha altresì rappresentato che successivamente alla ordinanza cautelare n. 157/2017 resa dal TAR LAZIO (sez. III) su ricorso di analogo oggetto e contenuto, nonché successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il legislatore è intervento sulla materia inserendo all'interno del decreto cd. milleproroghe l'art. 4 bis che avrebbe prodotto l'effetto della integrale "legificazione" del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso. Con il ricorso è stata pertanto contestata la tersi della intervenuta legificazione, evidenziandosi, invece, la necessità, di una lettura costituzionalmente orientata della norma, peraltro già avallata dal Tar Lazio con sentenza n. 2804/2020 della Terza Sezione, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia concorrenti, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost., con conseguente istanza di rimessione della relativa questione alla Corte Costituzionale.

Più precisamente, con il primo motivo di ricorso rubricato: "I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'; - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO.",

la ricorrente dopo aver evidenziato che il DPR n. 146/2017 ha tipizzato, all'art. 6, ha tipizzato tre criteri, definiti "aree", in base ai quali attribuire un punteggio dal quale far discendere il contributo pubblico: a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti; b) criterio inerente ai dati Auditel; c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, ha censurato, con il motivo I.1., l'illegittimità dell'impugnata graduatoria per violazione dell'art. 6, co. 5, del DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito che: "5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento". Ed infatti nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero non ha considerato i "pesi" percentuali stabiliti dalle tabelle che sono stati utilizzati, invece, esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area. Tale modalità ha determinato un'incidenza del criterio "auditel" di cui all'area B non già del (solo) 30%, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo, in violazione dell'art. 6, co. 5, che aveva previsto una percentuale molto più contenuta, proprio al fine di ridurre l'incidenza degli ascolti sul computo della sovvenzione, proporzionalmente al peso dei dipendenti (coerentemente con i principi della legge). Ne è derivato, così, un impatto abnorme dell'auditel sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito in assenza di un meccanismo di raffronto con la popolazione residente. Cosicché, anche per il 2019 il punteggio auditel è stato computato per intero (non solo per il 30%) ai fini della determinazione del punteggio complessivo, incidendo in maniera assolutamente determinante sulla classificazione delle emittenti tra le prime 100 e quindi alterando irreversibilmente la graduatoria. Con il motivo I.2. la ricorrente ha censurato l'omessa predeterminazione di criteri inerenti le rilevazioni dei dati auditel. Con il **motivo I.2.1.** è stata altresì censurata la violazione dei principi di cui alla I. 208/2015, per non essere stati valorizzati gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al "miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti" e alla "tutela dell'occupazione del settore", in quanto il dato auditel non "misura" il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori. Peraltro l'indice di ascolto rilevato da auditel è stato illegittimamente computato, ai fini dell'assegnazione del punteggio, in termini assoluti, ossia né in rapporto alla popolazione residente nella regione considerata, men che meno nelle province di riferimento, né secondo la percentuale di cui all'art. 6, co. 5. Tale dato, infatti, non risulta riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi. Né gli atti impugnati offrono alcuna indicazione sulle suddette regole seguite, in violazione dell'art. 3 della l. 241/90, sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria. Quanto alla targettizzazione dei programmi rilevati, già il Consiglio di Stato, con il parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017 aveva constatato che il dato auditel misura l'indice di ascolto anche durante le televendite, nonché su altri programmi per nulla riconducibili a profili di pubblico interesse e/o interesse generale. Il tutto, peraltro, in violazione delle disposizioni stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP), concernente "Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. (Deliberazione n. 85/06/CSP)", pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 2006, n. 123. Dunque, come evidenziato nel motivo I.2.1.1. del ricorso, il meccanismo di calcolo dei dati auditel, è suscettibile di travisare il fine pubblico per il quale lo stesso è fissato posto che non esistono filtri volti a scongiurare il rischio che vengano calcolati, ai fini del computo del punteggio e dunque dell'importo della sovvenzione economica corrispondente, gli ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d'azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate. Taeli elementi, benché segnalati dal Consiglio di Stato sono stati ignorati nella versione definitiva del DPR 146/2017. Con il motivo 1.2.2. del ricorso è stata censurata la stessa inattendibilità del dato auditel, posto che il campione in base al quale sono stati rilevati i dati Auditel relativi al maggio 2017, copre poco più di 2.000 degli oltre 8.000 comuni italiani ovvero che non copre quasi 6.000 degli 8.000 Comuni italiani. Con il motivo 1.3. del ricorso è stata censurata l'illegittimità del criterio auditel anche nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di verifica ex post sulla veridicità dei dati assunti a base del calcolo ai fini del relativo contributo economico, essendo i predetti dati sottratti ad ogni forma di controllo.

Unitamente alla graduatoria 2019 ed agli atti approvativi della stessa, la ricorrente ha altresì impugnato anche il DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive, sia a causa del peso dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, assolutamente sproporzionato, attribuito ai rilevamenti auditel, sia in relazione al criterio di valutazione dell'ascolto auditel fissato retroattivamente e con previsione di punteggio zero per le emittenti che come la ricorrente ne fossero e ne siano sprovviste, sia in ordine al metodi di rilevazione dei dati auditel..

In particolare con il secondo motivo di ricorso rubricato Con il secondo motivo di ricorso rubricato:

"II. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - OMESSA FISSAZIONE DI PARAMETRI DI RILEVAZIONE AUDITEL; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 – n. 1228/2017 ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA II.1. - Relativamente al computo del punteggio_sull'area B, la Tabella 1 allegata al DPR 146/2017 ha stabilito quanto segue: "3. Per la determinazione del punteggio relativo all'area b) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedenti nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedenti, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio/palinsesto nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di base saranno acquisti direttamente dal Ministero presso la societa' Auditel. Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto e' valutato pari a zero". La ricorrente ha totalizzato sull'area B il punteggio di 135,789 disponendo della rilevazione solo per alcuni mesi sui 24 del biennio considerato. Ciò in quanto per il 2017 aveva stipulato il contratto con auditel solo per alcuni mesi, non essendo ciò previsto dalla legge né da altri regolamenti. Cosicché, il punteggio raggiunto è risultato oltremodo inferiore a quello effettivamente corrispondente agli ascolti conseguiti, siccome inficiato dall'illegittimità di norme gravemente penalizzanti oggetto di specifica censura. In particolare, è illegittima l'applicazione retroattiva della norma (tabella 1, art. 3, co. 3) che ha previsto l'attribuzione del punteggio di zero per l'anno 2017 nel quale la norma non era ancora in vigore. La disposizione che attribuisce il punteggio di zero per il caso di assenza di rilevanza risulta pertanto illegittima ed ingiusta, stridendo con i più comuni principi di legalità di cui all'art. 1 della L. 241/90, nonché di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., risultando inficiate da eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento. Ne consegue l'illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati. Con il motivo II.2. la ricorrente ha evidenziato come il criterio di calcolo di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), sia illegittimo nella parte in cui ha assunto a base di calcolo i dati auditel rilevati anteriormente all'entrata in vigore della normativa di cui al DPR 146/2017, pubblicato sulla GURI solo in data 12.10.2017 quando non vi era alcun obbligo giuridico di dotarsi della rilevazione auditel, con conseguente illegittimità dei provvedimenti successivamente adottati per violazione del principio tempus regit actum, corollario del generale principio di irretroattività delle disposizioni escludenti tanto più ingiuste alla luce della palese illegittimità della disposizione di cui al punto 3 della tabella 1, nella parte in cui ha previsto che "Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero". La norma censurata è illegittima nella parte in cui subordina l'assegnazione di un punteggio determinante ai fini del conseguimento del beneficio economico ad una circostanza – avere a disposizione i dati auditel - riferita ad anni passati nei quali la norma neppure esisteva. In discussione non è l'incidenza della copertura dell'emittente negli anni considerati, bensì la sua dimostrazione mediante il dato auditel, dando luogo ad una penalizzazione in contrasto con la ratio della norma che è quella di favorire il pluralismo dell'informazione, tutelare i livelli occupazionali e la qualità dell'informazione. Con il motivo II.3. la ricorrente ha precisato di come ai fini dell'assegnazione delle sovvenzioni pubbliche all'uopo destinate, il peso del criterio di cui all'area B (relativo ai dati di ascolto) sia del tutto sproporzionato e sovradimensionato rispetto a quello riferito ai dipendenti di cui all'area A. Tanto più ove lo si consideri in relazione ai fini della legge (legge 208/2015 e DPR n.146/17), così come preordinati al sostegno dell'occupazione nel settore, posto che dalla graduatoria sono emerse situazioni paradossali in forza delle quali emittenti con un numero modesto di dipendenti e comunque inferiore a quello della ricorrente, pari a 575,914, hanno conseguito sovvenzioni estremamente significative proprio e solo in virtù del dato auditel, inattendibile tecnicamente e, comunque, inconferente quale indice di qualità dell'informazione: basti considerare il posizionamento delle emittenti nn. 112 – Esperia TV (522,675) (euro 114.133,41); n. 90 Telebellunodolomiti (544,372) (euro 187.102,30), le quali hanno conseguito punteggi e sovvenzioni ben maggiori della ricorrente pur avendo un minor numero di dipendenti compensato da un maggior risultato sull'area B (ascolti). Il criterio ha inficiato irrimediabilmente l'intera graduatoria, anche nella parte in cui non è stato ridimensionato secondo un peso congruo e coerente con le prefissate priorità legislative. Con il motivo II.4. – l'art. 6, co. 4, ha stabilito quanto segue: "4. E' riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea". La norma è illegittima per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità, posto che attribuisce una premialità abnorme e del tutto incoerente con le finalità della legge istitutiva del pluralismo, consentendo alle emittenti ubicate nelle suddette regioni di duplicare gli incentivi, a tutto danno delle concorrenti localizzate altrove. Con il **motivo <u>II.5.</u> la ricorrente ha dato atto di come c**on il nuovo regolamento (DPR 146/2017) è stata prevista una graduatoria unica nazionale (art. 5, co.3; art. 6, co. 2) redatta in applicazione di criteri facenti leva su dati assoluti (sia per) quanto concerne il numero dei dipendenti che per i dati di ascolto) in assenza del benché minimo meccanismo volto a rapportarli proporzionalmente alla popolazione e alle dimensioni geografiche ed economiche, ignorandone letteralmente la natura locale . E' persino scontato sostenere la grave asimmetria concorrenziale di un meccanismo normativo di calcolo che pretenda di confrontare in termini assoluti emittenti operanti in regioni dimensionalmente non paragonabili (prendiamo l'esempio del Molise con 300 mila abitanti spalmati su 136 comuni, ovvero dell'Abruzzo, con 1,3 milioni, e della Lombardia con 10 milioni di abitanti su un territorio densamente popolato), senza invece prevedere un algoritmo di riequilibrio inversamente proporzionale idoneo a rapportare i parametri legali alla popolazione. Ed è senz'altro pleonastico affermare che un'emittente che opera su un bacino demografico esteso su milioni di abitanti, un territorio vastissimo ed economicamente significativo abbia necessità, ovvero anche solo l'opportunità, di dotarsi di personale (addetti e giornalisti) superiore a quello necessario e sufficiente per una concorrente di una piccola regione, con poche decine di migliaia di abitanti, per la quale è comunque primario interesse pubblico quello di tutelare il pluralismo dell'informazione e senza che ciò comprometta la qualità dei contenuti. Il tutto, coerentemente a quanto già rilevato dal Consiglio di Stato nel noto parere reso sullo schema di DPR, avuto riguardo all'asimmetria concorrenziale penalizzante per le regioni demograficamente minori. Ne consegue l'illegittimità della citata norma del DPR nella parte in cui è stato omesso qualsivoglia parametro aritmetico volto a rapportare in senso inversamente proporzionale il punteggio conseguibile per dipendenti e ascolti rispetto alla popolazione residente nella regione considerata. L'art. 5 - Procedura per l'erogazione dei contributi – ha stabilito che "1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. E' quindi consentita la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente". A fronte di tale impostazione normativa, volta ad evidenziare la natura "regionale" delle emittenti a cui il regolamento si rivolge, quest'ultimo ha stabilito dei criteri di riparto del tutto scollegati dalla dimensione "regionale" delle stesse, ignorando completamente le differenze nelle dimensioni demografiche, economiche e geografiche. L'art. 6 - Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi – ha, infatti, stabilito quanto segue: "1. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono assegnati i punteggi in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri:a) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/ palinsesto oggetto della domanda,....; b) numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda; c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio/palinsesto nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare ...;"..

Il successivo comma 5 ha chiarito che "Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento". Orbene, con riferimento al "peso" del criterio dei dipendenti, si evidenzia che la tabella 2 ne ha chiarito il meccanismo di attribuzione del punteggio, in base alla qualifica, secondo una formula che rende evidente l'incidenza del criterio di cui all'area a), riferito ai criteri di cui all'art. 6, co. 1, lett. a) e b), nella formazione della graduatoria, in assenza di qualsivoglia meccanismo volto a rapportare ovvero rendere proporzionale il numero di dipendenti alla popolazione della regione e /o provincia nella quale trasmette. Ciò che frustra le più elementari esigenze di proporzionalità tra contesti demografici, geografici ed economici non comparabili tra loro, con conseguente lesione dei più comuni principi di non discriminazione, imparzialità e concorrenza. Oltretutto, non si comprende come un tale meccanismo possa garantire il pluralismo dell'informazione e la qualità dei contenuti, posto

che, al contrario, esso determinerebbe la sicura estromissione delle emittenti operanti nei territori più marginali e depressi nei quali, peraltro, è ancora più importante sostenere il comparto delle comunicazioni con sovvenzioni pubbliche che sottraggano i canali mediatici dall'interferenza della politica e dei potentati economici, talvolta controllati dalle organizzazioni criminali interessate ad imbavagliare l'informazione libera.

Ne consegue l'illegittimità del criterio e del relativo peso, così come articolato nelle tabelle 1 e 2, nella parte in cui non considera le differenza demografiche (oltre che geografiche ed economiche) delle regioni nelle quali operano le emittenti, creando un meccanismo ingiusto per grave disparità di trattamento e discriminazione in favore di quelle operanti nelle regioni più popolose, ricche ed estese rispetto a quelle minori, come il Molise o l'Abruzzo, nonché nella parte in cui non ha introdotto un doveroso meccanismo di calcolo inversamente proporzionale tra dimensioni demografiche e peso del criterio necessario a garantire le finalità sottese alla legge. Ne consegue altresì la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, negazione degli obiettivi di garanzia del pluralismo e dell'efficienza delle aziende editoriali, con gravissimo nocumento alla libertà d'informazione di cui all'art. 21 cost.. Gli stessi dubbi sono già stati espressi anche al Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema di DPR (CDS, N. AFFARE 690/2017 – n. 1228/17 – pres. Mastrandrea). Con il motivo II.6 la ricorrente ha evidenziato l'illegittimità del criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), (auditel) evidenziando come neppure per i dati auditel si è tenuto in alcun conto il parametro demografico, con conseguente disparità di trattamento tra le emittenti operanti in territori densamente popolati rispetto a quelle delle aree meno popolose, quale il Molise, essendo irragionevole, infatti, il paragone tra indici di ascolto di tv molisane o abruzzesi (popolazione stimata rispettivamente poco più di 300mila abitanti e di 1 milione) rispetto a quelle lombarde (popolazione stimata di 10 milioni di abitanti). Cosicché, in assenza di un parametro volto a rapportare proporzionalmente il criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), trasfuso nella griglia come area b), tale risultato determinerà una gravissima penalizzazione della ricorrente ed una ingiusta ed irragionevole premialità per le emittenti aventi sede in zone demograficamente maggiori. Tale vulnus normativo pregiudica e frustra proprio le finalità poste a presidio della riforma, vanificando del tutto la tutela del pluralismo e della qualità dei contenuti, perseguendo in concreto l'obiettivo di "strozzare" le emittenti locali minori in favore degli operatori maggiori. Con il motivo II.6.1. la ricorrente ha dato atto di come a comprova della distorsione concorrenziale che tale meccanismo produce, il legislatore, ben consapevole della necessità di ancorare/rapportare i criteri di cui all'art. 6, lett. c), alla popolazione residente nella singola regione, aveva previsto, nel testo licenziato dalle commissioni parlamentari in sede di esame del DPR, il meccanismo aritmetico di ponderazione dei risultati con il dato della popolazione residente (doc. – p. 52), ponderazione alla popolazione che, invece, è stata inopinatamente espunta dal testo vigente, ponendo sullo stesso piano numeri non comparabili che hanno dato luogo ad una ingiusta ed illegittima penalizzazione delle emittenti delle regioni più piccole, in violazione dei principi e delle finalità previsti dalla legge. Ne consegue l'illegittimità del criterio, la cui applicazione ha inficiato l'intero procedimento di attribuzione del punteggio e, dunque, del contributo economico. Con il terzo motivo di ricorso rubricato: "III. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA' DI TRATTAMENTO; -SVIAMENTO; - ILLEGITTIMITA' DERIVATA.", la ricorrente ha censurato al punto III.1., l'illegittimità del DPR 146/17 e, anche in via derivata, dei provvedimenti con esso impugnati, per avere attribuito al dato Auditel un peso determinante pari, per l'anno 2019, al 30%, nell'assegnazione dei punteggi e, quindi, dei contributi, laddove Auditel è una società privata, partecipata da operatori privati che in quanto operatori del settore, ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR 146/17, ovvero direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi, conflitto che, nel caso di specie, è in re ipsa, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle. Nel motivo III.2. si è dato atto che a comprova della sussistenza di una conclamata situazione di potenziale conflitto d'interesse, che nei giudizi proposti avverso le graduatorie per gli anni 2016 e 2017, sono stati spiegati atti di interventi ad opponendum da parte di associazioni che risultano direttamente e/o indirettamente collegate alla società Auditel srl. Basti evidenziare che il codice fiscale indicato da ALPI corrisponde a quello di Il Sole 24 ore spa, società direttamente partecipata da Confindustria. idem per TV locali, associata a Confindustria Radio e tv, a cui aderiscono le emittenti ivi intervenute, tutte collocate tra le prime cento (100) posizioni nella graduatoria. Il tutto, con irrimediabile vanificazione, segnalata nel motivo III.3., degli obiettivi di pluralismo dell'informazione e la garanzia della qualità dei contenuti, limiti già dedotti dal Consiglio di Stato nel parere di cui all'affare 690/2017 ma non recepiti ed elusi dal legislatore e che hanno tuttavia irrimediabilmente inciso sulle graduatorie definitive, inficiandole radicalmente. Con il quarto motivo di ricorso rubricato: "IV. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016: VIOLAZIONE DELLE FINALITA' INERENTI IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.", la ricorrente ha censurato la concentrazione eccessiva dei contributi in favore di pochi predeterminati gruppi editoriali quale conseguenza dei criteri illegittimi posti dal DPR 146/17 secondo quanto segnalato anche dal Consiglio di Stato con parere numero 01563/20177 del 03/07/2017.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato "V. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018).", la ricorrente ha sottoposto al TAR l'inopponibilità della eventuale intangibilità delle graduatorie definitive in ragione della presunta "legificazione" del DPR 146/2017 ad opera del cd. "decreto mille proroghe" (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108. Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l'art. 4-bis, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto la "legificazione" tout court del DPR 146/17, deponendo in senso contrario sia considerazioni letterali risultando inidoneo ad esprimere una volontà di legificazione tout court del DPR 146/17 il solo inciso "da intendersi qui integralmente riportato", sia ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. milleproroghe (n.108/18) è rubricata "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo. Diversamente opinando la norma si porrebbe in insanabile

contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l'effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame. Si impone pertanto una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l'atto regolamentare di rango secondario. Le medesime considerazioni valgano, ove necessario, per l'art. 1, comma 1034, della legge di bilancio 2018. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR per la denegata ipotesi di ritenuta legificazione del DPR, e previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 103, 113, 117, 5, 114 e 21 Cost. sottolineando con il motivo V.2. che ogni ipotesi della "legificazione" del DPR impugnato, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di leggi-provvedimento, i cui rigorosi limiti di ammissibilità sono stati recentemente ribaditi da Corte Costituzionale, sent. 116/2020, pubblicata il 23.6.2020. Con il motivo V.3. la ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, sarebbe stato recepito in norma di legge il contenuto di un atto regolamentare che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, così come ritenuto prima facie dal TAR Lazio, sez. III, con ord. 157/2018. La norma viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso. È stato altresì evidenziato che la disciplina legislativa in esame concerne la materia "ordinamento della comunicazione" spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni con conseguente violazione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost.. essendo mancato il del tutto processo co-decisionale della conferenza Stato/Regioni con irragionevole estromissione di queste ultime in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria per l'annualità 2019 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l'ordinanza n. 9051/2020 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

- **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7
- VIDEOLINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina
- TELELOMBARDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia
- NAPOLI CANALE 21 SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21
- TELENORBA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 Teledue
- RADIONORBA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television 6
- TELELOMBARDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre
- TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO 8
- 9 CANALE ITALIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83
- 10 TELECITY S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY LOMBARDIA
- 11 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA
- 12 TELENORBA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24
- 13 VIDEOMEDIA - S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA
- 14 TELELOMBARDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24
- TELEVOMERO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO 15
- TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA ITALIA 7 GOLD 16 **17** T.L.T. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE
- 18 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA
- 19 TRMEDIA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMODENA
- 20 ESPANSIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV
- 21 TELEARENA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEARENA
- 22
- TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR 23 CANALE 9 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 9
- P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE 24
- 25 CANALE OTTO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8 EDITRICE T.N.V. S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENUOVO RETENORD 26
- 27 **TELERADIO REGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE
- 28 TELECITY S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY
- 29 INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A
- TELELUNA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TV LUNA 30
- TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio BERGAMO TV 31
- 32 LI.RA. - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LIRATV
- 33 TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR NEWS
- 34 TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L." in persona del l.r.p.t. per il marchio TT - TELETUTTO
- RETE 7 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV 35
- TRMEDIA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO 36
- 37 MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del I.r.p.t. per il marchio TELENOVA
- SESTARETE & RETE 8 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio 7 GOLD 38
- UNO COMMUNICATIONS SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio CREMONA1 39
- PUBBLIMED S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
- 41 OTTO PRODUCTION S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL
- 42 RTV 38 S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio RTV38
- 43 TV - CENTRO MARCHE - S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE
- T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia 44
- TELE UNIVERSO SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO 45
- GOLD TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV 46
- 47 TELEMONTEGIOVE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LAZIO TV
- TRIVENETA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK 48
- "TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV" in persona del l.r.p.t. per il marchio 49 PRIMATIVVU' 2
- RETE 8 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE 8 50
- TELE BARI in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEBARI 51
- TRM NETWORK S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM H24 (*) 52
- 53 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA
- NOI TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL 54
- R.V.M. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO 55

```
56
          CANALE 85 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD
57
          TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV
58
          TELE CAPRI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECAPRI
          FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO
59
          TELELOMBARDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Videogruppo
60
61
          TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO
62
          T.A. FORMAT S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio
                                                                      TELERAMA
63
          TELE RENT S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 Gold
          RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio 12TVPARMA
64
65
          RETE SETTE S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE SETTE (RETE 7)
66
          RETE KALABRIA - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LAC
67
          GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE in persona del l.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV
          TV LIBERA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVL
68
69
          MEDIA ONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE ONE
70
          TELEFRIULI SPA in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI
71
          TELEUROPA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TEN
72
          TELEMAREMMA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV9
73
          CANALE 50 S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio 50CANALE
74
          TOSCANA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV
75
          CANALE DIECI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio canale 10
          VIDEOMEDIA - S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECHIARA
76
77
          RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio R.T.I.
78
          TELETRURIA 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio teletruria
79
          OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL" in persona del l.r.p.t. per il marchio RTTR
80
          PUBBLISOLE S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA
          FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPACE
81
          SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESVEVA
82
          R.E.I. - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESTENSE
83
84
          GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRENTINO TV
85
          TRMEDIA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)
86
          TELEUNICA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO
87
          R.E.I. CANALE 103 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio REI TV
          RADIO TELE MOLISE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE
          R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio RTP
89
90
          TELEBELLUNO - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Telebellunodolomiti
91
          TELE DEHON S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio
                                                                     TELEDEHON
          TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI in persona del l.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'
92
93
          TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio
                                                                                                        TELENORD
          TELEMANTOVA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA
94
95
          TELEISCHIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA
          GTV AUDIOVISIVI SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio EUROPA TV
96
97
          PRIMANTENNA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA
          UMBRIA TELEVISIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV
98
99
          CANALE MARCHE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV MARCHE
100
          CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA
101
          T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.R.L. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TCS
102
          TVR TELEITALIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD
          IRPINIA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Irpinia tv
103
104
          R.B.1 TELEBOARIO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO
105
          TV PRATO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVP
106
          ABC SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio ITALIA 7
107
          TELEREGIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio
                                                                     TELEREGIONE COLOR
          CANALE 7 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 7
108
109
          AGEBAS - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV (*)
          RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"
110
          in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
111
          TVP ITALY S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VERA TV
          ESPERIA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV
112
          SARDEGNA TV S.R.L. - IN CONCORDATO PREVENTIVO in persona del l.r.p.t. per il marchio SARDEGNA1
113
114
          ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.) in persona del l.r.p.t. per il marchio ONDA TV
115
          INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio ICARO TV
          MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Teleambiente
116
117
          BEACOM S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTA RETE
118
          TV1 SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV1
119
          OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTARETE CATANIA
120
          TELE VCO 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV
          MEDIASIX S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TV SEI
121
          T.E.F. - S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TEF CHANNEL
122
          WITEL S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS
123
124
          RADIO GUBBIO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRG
125
          GRP MEDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE
          ON AIR SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio
126
                                                             YOUTVRS
          ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in persona del l.r.p.t. per il marchio LAQTV
127
128
          GRUPPO AIR S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMAX
          PLURISERVICES S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO
129
          DELTA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio DELTA TV
130
          ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH in persona del l.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX
131
          STNN)
132
          TELEREGIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio
                                                                     TELEREGIONE
133
          IMPERIA TV SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV
134
          PIRENEI - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA
          NEW CIAK TELESUD S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD
135
136
          UDINESE CALCIO - SPA in persona del l.r.p.t. per il marchio UDINEWS TV
```

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, N. 13447 del 09.12.2020 pubblicata il 14.12.2020 nell'ambito del giudizio n. 8994/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Campobasso, lì 13/01/2021

Avv. Margherita Zezza Avv. Massimo Romano Avv. Giuseppe Ruta